

Premessa	5
Capitolo 1 - Prima lettura “Legge Capitali”	6
1.1 Le novità contenute nella “L. 5.03.2024, n. 21”	7
1.2 Adempimento	8
1.3 Principali novità	9
1.4 Dematerializzazione Pmi	9
1.5 Voto plurimo S.p.a.	10
1.6 Voto maggioritaria S.p.a.	10
1.7 Nuova disciplina delle obbligazioni	11
1.8 Svolgimento dell'assemblea	12
1.9 Lista candidati.....	13
Capitolo 2 - Le nuove disposizioni per le piccole e medie imprese	16
2.1 Modifica definizione della Pmi	17
2.2 Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese	17
2.2.1 Definizione di dematerializzazione	18
2.3 Quote in forma scritturale	18
2.4 Offerte di crowdfunding	19
2.5 Collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.....	19
Capitolo 3 - Le società per azioni.....	21
3.1 Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi.....	22
3.1.1 Modifica testo unico sulle intermediazioni finanziarie.....	22
3.1.2 Azioni diffuse fra il pubblico	23
3.2 Società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.....	25
3.3 Sottoscrizioni di obbligazioni emesse da S.p.a. e titoli di debito emessi da S.r.l.	27
3.2 Limite emissione obbligazioni al portatore o nominative (articolo 2412 c.c.).....	27
Capitolo 4 - Panoramica delle nuove regole all'ammissione delle quotazione delle società	28
4.1 Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione	29
4.2 Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore	30
4.2.1 Abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore... 31	
4.3 Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo	32

Capitolo 5 - Le assemblee delle società per azioni.....	33
5.1 Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate.....	34
5.1.1 Introduzione di un nuovo articolo nel Testo Unico Finanziario	34
5.1.2 Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe	35
5.1.3 Disposizioni in materia di assemblea introdotte dalle norme in esame.....	36
5.1.4 Assemblee delle società in via telematica	37
Capitolo 6 - Consiglio di amministrazione, voto plurimo e maggiorato delle società per azioni quotate	39
6.1 Lista del consiglio di amministrazione	40
6.2 Voto plurimo	42
6.3 Voto maggiorato.....	43
6.3.1 Statuto e voto maggiorato	43
6.4 Modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea	45
Capitolo 7 – Banche popolari e riforma organica del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti	48
7.1 Attivo delle banche popolari	49
7.2 Riforma organica del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti	49

Premessa

La L. 5.03.2024, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12.03.2024, n. 60, Serie generale), reca "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti".

Il provvedimento è entrato in vigore dal 27.03.2024.

Nel nostro approfondimento sintetizzeremo le principali disposizioni contenute nel provvedimento, che riguardano le seguenti aree di intervento:

- misure finalizzate a favorire l'accesso delle società al mercato dei capitali;
- la disciplina degli emittenti strumenti finanziari;
- regole di funzionamento degli organi sociali, con particolare riferimento al consiglio di amministrazione, allo svolgimento delle assemblee attraverso rappresentante designato, nonché al voto plurimo e maggiorato.

Tra gli interventi indicati nella legge si ricorda la revisione delle disposizioni, nell'ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario, che conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di "gold plating", letteralmente "placcatura in oro") e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo, segnalando in particolare a titolo esemplificativo la disciplina del prospetto di sintesi.

Tra le materie che hanno aumentato l'onerosità dello status di quotazione vengono indicate:

- la disciplina degli abusi di mercato (con particolare riferimento alle regole nazionali che estendono l'ambito di applicazione soggettivo delle comunicazioni di *internal dealing* in capo agli azionisti rilevanti, benché il regolamento europeo faccia solo riferimento alle operazioni dei manager);
- la disciplina degli aumenti di capitale e delle altre operazioni funzionali alla ricapitalizzazione delle imprese; il regime sanzionatorio applicabile alla disciplina delle remunerazioni e delle operazioni con parti correlate per le società quotate.

Tra gli aspetti di ulteriore approfondimento sono incluse anche l'ipotesi di dematerializzazione nel sistema di gestione accentrata, su base volontaria, ai sensi dell'articolo 83-bis del Testo Unico della finanza, delle quote "standardizzate" di Pmi taliane costituite nella forma delle S.r.l.; il completamento del quadro normativo per le operazioni di crescita per linee esterne per le SPAC (*Euronext Growth Milan*), sia per lo sviluppo di tale strumento per l'accesso al mercato dei capitali; una maggiore liberalizzazione nell'emissione delle azioni di risparmio ora riservata alle sole società con azioni già quotate sul mercato regolamentato. Un ulteriore spunto di riflessione è stato dedicato alla definizione della categoria delle Pmi emittenti azioni quotate, contenuta nel TUF, che, anche sulla base delle raccomandazioni di alcuni studi europei, potrebbe trovare una più efficace applicazione se estesa a un parametro dimensionale più elevato: tale soglia massima potrebbe essere identificata con riferimento agli emittenti aventi una capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro (attualmente è pari a € 500 milioni).

Capitolo 1

Prima lettura "Legge Capitali"

1.1 Le novità contenute nella "L. 5.03.2024, n. 21"

Disco verde alla dematerializzazione delle quote delle S.r.l. con possibilità di evitare il notaio per la sottoscrizione e più facilità di trading sulle piattaforme in crowdfunding. Nelle S.p.a. arrivano le azioni con voto maggiorato e plurimo.

Nuova disciplina per l'emissione di obbligazioni e strumenti finanziari diffusi per gli emittenti. Forte spinta all'educazione finanziaria.

Queste alcune delle novità contenute nella Legge Capitali (L. 5.03.2024, n. 21).

ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none">• Per le società a responsabilità limitata che si avvalgano della dematerializzazione delle quote è obbligatorio tenere il libro dei soci.• Gli statuti delle S.p.a. possono disporre che sia attribuito voto maggiorato.
NOVITÀ	<ul style="list-style-type: none">• È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge capitali che prevede:<ul style="list-style-type: none">- quote S.r.l. dematerializzate;- azioni con voto maggiorato e plurimo nelle società per azioni;- nuova disciplina per l'emissione di obbligazioni e strumenti finanziari diffusi per gli emittenti.
RIFERIMENTI	L. 5.03.2024, n. 21
DEMATERIALIZZAZIONE QUOTE S.R.L.	Le quote appartenenti alle categorie di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, possono esistere in forma scritturale (ai sensi dell'art. 83-bis D.Lgs. 58/1998), vale a dire di semplici registrazioni contabili, senza bisogno di emissione fisica di titoli.
VOTO PLURIMO MAGGIORATO NELLA S.P.A.	È incrementato da 3 a 10 il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo (art. 2351 c.c.).
VOTO MAGGIORATO NELLA S.P.A.	<ul style="list-style-type: none">• L'art. 14 prevede l'integrale sostituzione dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998 in tema di voto maggiorato prevedendo, oltre alla possibilità, già prevista, di raddoppiare i diritti di voto esercitabili per ciascuna azione posseduta dal medesimo soggetto per almeno 24 mesi, che gli statuti possano altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni successivo periodo di 12 mesi di possesso ininterrotto delle azioni fino ad un massimo complessivo di 10 voti per azione.• Tale disposizione si applica solo alle società quotate su un mercato regolamentato.

NUOVA DISCIPLINA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI	Con riferimento alla sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni, l'art. 7 della Legge capitali apporta modifiche all'art. 2412 c.c. volte a rendere inapplicabili le limitazioni previste nei commi 1 e 2 del medesimo articolo alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.
SVOLGIMENTO ASSEMBLEE S.P.A.	Ai sensi del nuovo art. 135-undecies.1 D.Lgs. 58/1998 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato), lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies.
LISTA CANDIDATI	Lo statuto delle S.p.a. quotate può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione.

1.2 Adempimento

Per le società che si avvalgono della **dematerializzazione** delle quote è obbligatorio tenere il **libro dei soci**.

Per le **quote di partecipazione** emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel **libro dei soci**, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci.

Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'art. 83-undecies, c. 1 D.Lgs. 58/1998.

Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su **supporto informatico** in un formato comunemente utilizzato.

Gli **statuti** possono disporre che sia **attribuito voto maggiorato**, fino a un massimo di 2 voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco.

ALLO STUDIO UNA RIFORMA DEL MERCATO DEI CAPITALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 11.03.2024, prot. n. 11501, ha istituito presso il dicastero di via XX Settembre un comitato di coordinamento per l'approfondimento dei temi legati alla riforma delle disposizioni del mercato dei capitali. Istituiti anche due gruppi di lavoro tecnici (uno per gli emittenti e uno per i mercati) e una segreteria tecnica. Il comitato formulerà proposte normative e sarà presieduto dal Ministro e ne faranno parte il direttore generale e un dirigente generale del Tesoro, il direttore generale del dipartimento Economia e i professori: Lorenzo Caprio, Stefano Caselli, Nicoletta Ciocca, Antonio Nuzzo, Daniele Santosuosso, Paola Severino, Mario Stella Richter, Marco Ventoruzzo, Andrea Zoppini e Marino Perassi. La partecipazione al comitato sarà volontaria e gratuita. I membri dovranno astenersi dal partecipare qualora per gli argomenti trattati si trovino in posizione di conflitto di interessi. Al contempo saranno tenuti all'obbligo di riservatezza in merito alle attività svolte.

1.3 Principali novità

Nelle S.p.a. arrivano le **azioni** con voto **maggiorato e plurimo**.

Apertura alla **dematerializzazione** delle **quote** delle **S.r.l.** con possibilità di evitare il notaio per la sottoscrizione e più facilità di trading sulle piattaforme in crowdfunding. Nuova disciplina per **l'emissione di obbligazioni e strumenti finanziari** diffusi per gli emittenti.

Forte spinta all'**educazione finanziaria**.

Sono le principali novità contenute nella Legge capitali (L. 5.03.2024, n. 21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12.03.2024), recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e conferimento di delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali.

Il testo si compone di 27 articoli divisi in 5 capi:

- il **primo** comprende gli **articoli 1-19** e si occupa di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali;
- il **secondo**, dedicato alla disciplina delle autorità nazionali di vigilanza, ricomprende **gli articoli dal 20 al 24**;
- il **terzo** si compone di un solo **articolo, il 25**, e reca misure di promozione dell'inclusione finanziaria;
- il **quarto**, sempre di un solo **articolo, il 26**, reca modifiche alla disciplina del patrimonio destinato;
- il **quinto** detta le disposizioni di **carattere finanziario**.

Attenzione

Se le disposizioni sulle azioni con voto maggiorato e plurimo contenute negli artt. 13 e 14 e quelle sull'educazione finanziaria recate dall'art. 25 sono quelle che hanno fatto e faranno più rumore, quelle che destinate ad incidere sul maggior numero di soggetti sono certamente quelle recate dall'articolo tre, rubricato dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese, che può impattare sul milione di S.r.l. presenti e operati in Italia.

1.4 Dematerializzazione Pmi

L'art. 3 della legge in commento, modificando l'art. 26 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, introduce, dopo il comma 2, tre nuovi commi, il 2-bis, il 2-ter e il 2-quater, con i quali si prevede che le **quote di S.r.l.**, aventi le specifiche caratteristiche indicate nell'**atto costitutivo** della società, aventi eguale valore ed eguali diritti, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98 ovvero, come già da tempo avviene per le azioni di società quotate, essere emesse in forma **dematerializzata**.

Una tale disposizione intende, da un lato, **agevolare** l'accesso al **mercato dei capitali** da parte delle S.r.l. mediante **l'emissione di quote** più facilmente trasferibili da un soggetto ad un altro (l'intervento del notaio, con i relativi costi, verrebbe di fatto ad essere eliminato) e dall'altro agevolare l'offerta di tali quote attraverso piattaforme di crowdfunding ed il loro inserimento nei piani individuali di risparmio alternativi, strumenti fiscalmente agevolati poiché prevedono l'investimento nella cosiddetta economia reale che certamente le S.r.l. rappresentano molto bene.

Attenzione

Alle quote emesse in forma scritturale si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III D.Lgs. 58/1998, in tema di gestione accentrata.

1.5 Voto plurimo S.p.a.

L'art. 13 della Legge capitali, modificando l'art. 2351, c. 4, ultimo periodo del Codice civile, incrementa **da 3 a 10 il numero di voti** che può essere assegnato dallo statuto a ciascuna azione a voto plurimo; tale norma è applicabile solo alle società non quotate o con azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione (come ad esempio l'Euronext Growth Milan).

1.6 Voto maggioritaria S.p.a.

L'obbligo di offerta pubblica di acquisto (art. 106 D.Lgs. 58/1998) nel caso di superamento del possesso della partecipazione soglia del 30% di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a una operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del D.Lgs. 19/2023, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.

- Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di 2 voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco.
- Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi, successivo alla maturazione del periodo di 24 mesi, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito elenco, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di 2 voti e che sono iscritti nell'apposito elenco previsto alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.
- Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione della disciplina al fine di assicurare la traspa-

renza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

Attenzione

La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, c. 2 (3% del capitale elevata al 5% nel caso in cui l'emittente sia una PMI) comporta la perdita della maggioranza del voto.

Se lo statuto non dispone diversamente, il **diritto di voto maggiorato**:

- a) è **conservato in caso di successione** per causa di morte nonché in caso di **fusione e scissione** del titolare delle azioni;
- b) si **estende alle azioni di nuova emissione** in caso di **aumento di capitale** ai sensi dell'art. 2442 c.c.

- Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggioranza del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D.Lgs. 19/2023.
- Lo statuto può prevedere che la maggioranza del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

1.7 Nuova disciplina delle obbligazioni

I limiti all'emissione di **obbligazioni al portatore o nominative** per le obbligazioni emesse dalle società per azioni (art. 2412 c.c.) non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate a essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione.

Al fine di agevolare **l'emissione di titoli di debito** da parte delle società per azioni non quotate in mercati regolamentati, la società:

- potrà emettere **obbligazioni** per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e la successiva circolazione è riservata unicamente esclusivamente ad investitori professionali;
- non sarà soggetta **all'obbligo di interposizione**, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Le medesime modifiche sono disposte per le società a responsabilità limitata (art. 2483 c.c.).

1.8 Svolgimento dell'assemblea

Ai sensi del nuovo art. 135-undecies.1 D.Lgs. 58/1998 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato), lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies D.Lgs. 58/1998.

Non è consentita la presentazione di proposte di **deliberazione in assemblea**.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis, c. 1, 1° periodo D.Lgs. 58/1998, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente **proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno** ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il 15° giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito Internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.

La legittimazione alla presentazione individuale di **proposte di delibera** è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.

Il diritto di porre domande è esercitato **unicamente prima dell'assemblea**. La società fornisce almeno 3 giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La possibilità di prevedere nello statuto l'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato è estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Sono **prorogate al 31.12.2024** le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all'emergenza Covid-19 dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare per quanto attiene **l'uso di mezzi telematici**.

Attenzione

- L'art. 106, c. 2 D.L. 18/2020 consente un più **ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione** per lo svolgimento delle **assemblee**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, stabilisce che le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
 - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4 e 2538, c. 6 c.c., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

1.9 Lista candidati

Lo **statuto delle S.p.a.** quotate può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione.

In tale caso:

- il **consiglio di amministrazione** uscente delibera sulla presentazione della lista, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
- la lista contiene un **numero di candidati** pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di 1/3.

Gli emittenti provvedono **all'adeguamento degli statuti** in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1.01.2025.

SCHEMA DI SINTESI

ALTRE NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE CAPITALI

Offerta fuori sede (art. 1)

L'esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede (art. 30, c. 2 D.Lgs. 58/1998) è stata estesa alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di Paesi dell'Unione Europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a € 250.000.

Categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate (art. 2)

- Sono da considerare piccole e medie imprese (PMI) ex art. 1, c. 1, lett. w-quater.1) D.Lgs. 58/1998 le imprese emittenti azioni quotate, che abbiano una **capitalizzazione di mercato inferiore a € 1 miliardo** (anziché € 500 milioni).
- **Non si considerano Pmi** gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per 3 anni consecutivi.

ALTRE NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE CAPITALI (segue)

Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (art. 4, c. 1)

- Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari diffusi, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito; con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante è abrogata la disposizione che imponeva di mantenere quel termine entro 2 giorni non festivi.
- Ai sensi dell'art. 102, c. 4 D.Lgs. 58/1998 le promozioni di offerte pubbliche di acquisto o di scambio sono presentate alla CONSOB, la quale le approva, se formulate in maniera idonea a consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. A legislazione vigente, il termine ordinario per l'approvazione è di 15 giorni, che però salgono a 30 qualora si tratti di prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 102 D.Lgs. 58/1998, il termine di 30 giorni varrà non più per prodotti finanziari diffusi tra il pubblico, bensì per prodotti finanziari negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF), oltre che per i prodotti finanziari non quotati.
- Con una modifica dell'art. 114-bis D.Lgs. 58/1998, dedicato alle informazioni al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, si stabilisce che la disciplina ivi dettata dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nonché di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, si applica agli emittenti quotati.
- È abrogato l'art. 116 D.Lgs. 58/1998, concernente gli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, con particolare riferimento agli obblighi informativi in capo agli emittenti.
- È abrogata la disciplina (art. 148-bis D.Lgs. 58/1998) sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono assumere i componenti degli organi di controllo di talune categorie di società, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

ALTRE NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE CAPITALI (segue)

<p>Società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (art. 5)</p>	<p>È estesa alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.</p>
<p>Modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea (art. 17)</p>	<p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è possibile conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in luogo di una singola assemblea, in deroga alle norme del codice civile.</p>